



# **COMUNE DI MASSA LUBRENSE**

## **Provincia di Napoli**

Prot. n° 1121

Ordinanza n° 36

### **IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che il Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania ha comunicato la chiusura a tempo indeterminato, degli impianti di CDR regionali;

**CHE** per quanto sopra risulta impossibile il prelevamento dei rifiuti prodotti sul territorio e che questo comporta il loro accumulo lungo le strade e presso le postazioni n.u.

**DATO ATTO** che per sopperire allo stato di emergenza che continua a persistere è necessario intraprendere tutte le iniziative ritenute opportune al fine di garantire alla cittadinanza delle condizioni igienico sanitarie accettabili, visti anche i grossi quantitativi di rifiuti già accumulati sul territorio;

**CONSIDERATO** che i rifiuti solidi urbani rappresentano un potenziale pericolo di diffusione di malattie infettive in quanto ottimo habitat di uova e larve di insetti volanti e striscianti, nonché di roditori.

**VISTA** la nota dell'ASL NA/5 – Dipartimento di Prevenzione prot. 2441 del 27.12.07, acquisita agli atti di questo Ente al Prot. 34693/07.

**CONSIDERATO** che lo stato di emergenza è tutt'ora in atto e non si prevede una rapida soluzione.

**CONSIDERATO** opportuno per l'eccezionale ed urgente necessità, sospendere temporaneamente il mercato settimanale che si tiene in località S. Francesco di questo Comune nella giornata del venerdì.

**VISTO** il D. L.gvo 152/06

**VISTO** il D. L.gvo 267/00

**SENTITI** i pareri degli Assessori all'Ambiente ed al Corso Pubblico.

### **AVVISA**

- **Che l'Amministrazione Comunale, fino alla riapertura degli impianti di CDR regionali e la regolarizzazione dei conferimenti presso gli stessi, non è in grado di garantire il ritiro dei rifiuti prodotti sul territorio.**

### **ORDINA**

agli alimentaristi:

1. il divieto di esporre la merce non confezionata all'esterno dei locali di vendita.
2. di coprire, anche con fogli di plastica, la merce non confezionata esposta nei locali di vendita o sulle bancarelle.
3. l'accurata pulizia e disinfezione dei locali e degli arredi (per la disinfezione basta utilizzare una soluzione di acqua e varechina diluita al 2%).
4. di provvedere alla continua igiene delle mani.
5. di osservare scrupolosamente l'applicazione di retine antimosche alle finestre ed ai vani di accesso ai locali di vendita e deposito, come peraltro già prescritto all'atto della concessione.

Quanto sopra resta valido anche per i venditori ambulanti di generi alimentari.

**Viene inoltre sospeso, in via temporanea e fino a diversa comunicazione da parte dell'Ufficio competente, il mercato settimanale che si tiene in località S. Francesco.**

I trasgressori saranno oggetto delle sanzioni pecuniarie previste in caso di inosservanza delle Ordinanze Sindacali e da quanto previsto dall'art. 650 del c.p.p.

Si fa avvertenza che la mancata osservanza alla presente ordinanza potrà comportare gravi conseguenze di natura igienico-sanitaria.

I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge, con sanzioni pecuniarie senza pregiudizio per l'eventuale azione penale.

Tale ordinanza resterà vigente sino a diversa disposizione.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune di Massa Lubrense e trasmessa alla Polizia Municipale di Massa Lubrense ed alla Caserma dei Carabinieri di Massa Lubrense per il controllo del rispetto delle prescrizioni in essa contenute e per l'erogazione delle relative sanzioni pecuniarie secondo le modalità previste dalla L. n° 689/81.

Massa Lubrense, li 14 Gennaio 2008

IL SINDACO  
F.to Dr. Leone Gargiulo